

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BURTULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alle norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Esercito e della Marina

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti disposizioni di legge stabiliscono che l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali di tutti i corpi della Marina militare, compreso quindi anche quello delle armi navali, ha luogo sino al grado di colonnello. Malgrado ciò le stesse disposizioni legislative non prevedono, per il solo ruolo speciale di detto corpo delle armi navali, il posto organico per il grado di colonnello, come disposto invece per tutti gli altri corpi della stessa Forza armata. Pertanto, mentre gli ufficiali dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, genio navale, commissariato e capitanerie di porto possono conseguire promozioni sino al grado di colonnello, soltanto gli ufficiali del ruolo speciale del corpo delle armi navali, per effetto della mancanza del suindicato posto organico, non possono pervenire a tale grado massimo della loro carriera. Si rende quin-

di indispensabile colmare con sollecitudine una così palese carenza legislativa, che crea un ingiustificabile danno agli ufficiali interessati.

Occorre altresì eliminare un altro inconveniente che si determina per la diversità di trattamento ora esistente in materia di avanzamento tra gli ufficiali direttori delle bande musicali dell'Esercito e della Marina da una parte e i direttori delle altre bande militari dall'altra.

Infatti, per quanto riguarda l'attuale ufficiale direttore della banda musicale dell'Esercito, la legge 13 ottobre 1969, n. 744, si è limitata a ridurre a 4 anni la permanenza nel grado di capitano agli effetti della promozione al grado di maggiore. Pertanto, come già previsto dalle leggi 5 giugno 1965, n. 707 e 13 luglio 1965, n. 882, riguardanti rispettivamente, i maestri direttori delle bande della

Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, occorre ora prevedere per il suddetto direttore della banda musicale dell'Esercito la possibilità del conferimento della promozione al grado di tenente colonnello al compimento di sedici anni di permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore.

Per quanto concerne il direttore del corpo musicale della Marina le norme vigenti sono ancor più carenti e non allineate alle disposizioni vigenti per tutti gli altri direttori maestri di bande musicali.

Al riguardo occorre infatti considerare che, mentre le leggi 1° marzo 1965, n. 121, 5 giugno 1965, n. 707 e 13 luglio 1965, n. 882, prevedono per i maestri direttori delle bande dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza uno sviluppo di carriera fino al grado massimo di tenente colonnello, l'articolo 1 della legge 13 ottobre 1961, n. 1163, stabilisce che il direttore del corpo musicale della Marina può conseguire il grado massimo di maggiore al compimento di determinati periodi di permanenza nei gradi inferiori. A ciò aggiungasi che, allo stato attuale, lo stesso grado massimo di maggiore non sarebbe neppure conferibile all'ufficiale interessato, ancorchè nelle prescritte condizioni, dato che la suddetta legge n. 1163 del 1961 non ha corrispondentemente rettificato la tabella contenuta nell'articolo 17 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, che tuttora prevede per il direttore del corpo musicale della Marina il posto organico fino al grado massimo di capitano.

Si rende quindi necessario ristabilire una uniforme disciplina della materia.

Agli scopi sopra illustrati mira il presente disegno di legge che prevede:

all'articolo 1, la rettifica della tabella organica degli ufficiali del ruolo speciale delle armi navali, includendovi il posto di colonnello;

all'articolo 2, apposita disposizione transitoria che disciplina le modalità di copertura di tale posto organico, avendo cura che agli ufficiali interessati venga praticato lo

stesso trattamento previsto per gli ufficiali dei ruoli speciali degli altri corpi;

all'articolo 3, le norme per il conferimento della promozione al grado di tenente colonnello all'attuale ufficiale direttore della banda musicale dell'Esercito, al compimento di sedici anni di permanenza complessiva nel grado di sottotenente, tenente, capitano e maggiore;

agli articoli 4 e 5, l'avanzamento del maestro direttore del corpo musicale della Marina fino al grado di tenente colonnello, con le stesse permanenze minime nei vari gradi ed i medesimi limiti di servizio previsti per i maestri direttori delle bande delle altre Forze armate e Forze di polizia; l'articolo 4 in particolare detta anche disposizioni transitorie per quanto concerne l'avanzamento dell'ufficiale direttore del suindicato corpo musicale in servizio all'entrata in vigore del provvedimento. Tali norme transitorie, in analogia a quanto previsto dalla legge 13 ottobre 1969, n. 744, e dal presente disegno di legge per il direttore della banda dell'Esercito e dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, rispettivamente, per il direttore della banda della Guardia di finanza e per quello della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevedono per detto ufficiale della Marina il conferimento del grado di capitano dopo 4 anni di permanenza nel grado di tenente, del grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva di 12 anni nei gradi di sottotenente, tenente e capitano e del grado di tenente colonnello al compimento della permanenza compensativa di sedici anni in tutti i gradi inferiori;

all'articolo 6, l'estensione del posto organico anche per i gradi di maggiore e tenente colonnello;

all'articolo 7, il maggior onere e la relativa copertura.

Onorevoli colleghi, tutte le disposizioni contenute nell'unito disegno di legge mirano a porre rimedio ad alcune sperequazioni di ordine giuridico ed economico e, quindi, ad un atto di giustizia. Per queste ragioni, confido sulla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 2.

Fino alla copertura del posto organico per il grado di colonnello del ruolo speciale delle armi navali, i tenenti colonnelli dello stesso ruolo e corpo, per essere compresi nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, devono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge esistano in ruolo tenenti colonnelli che alla data del 31 ottobre 1970 abbiano maturato la suddetta permanenza minima nel grado, si procede alla determinazione della corrispondente aliquota di valutazione, formando il relativo quadro di avanzamento con decorrenza 1° gennaio 1971. Il tenente colonnello iscritto in quadro viene promosso con la stessa data del 1° gennaio 1971. Da tale data ha inizio il ciclo delle promozioni previsto dal quadro VI annesso alla presente legge.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 744, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge è ridotta a quat-

tro anni. Ai fini della promozione a tenente colonnello, si tiene conto della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni sedici ».

Art. 4.

A modifica delle disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1961, n. 1163, il maestro direttore del corpo musicale della Marina consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

L'ufficiale direttore del corpo musicale della Marina, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano con decorrenza dal giorno successivo al compimento del quarto anno di permanenza nel grado di tenente, la promozione al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni dodici e la promozione al grado di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni sedici.

Art. 5.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale maestro del corpo musicale della Marina è di 61 anni.

Il Ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

Art. 6.

L'articolo 17 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni, nella

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte relativa al direttore del corpo musicale della Marina, è modificato come segue:

GRADO	Corpo equipaggi militari marittimi
	Direttore corpo musicale
Ten. Colonnello	1
Maggiore	
Capitano	
Subalterno	

Art. 7.

Al maggior onere annuo previsto in lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973, si farà fronte mediante una pari riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

VI — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Forma di avanzam. al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dello avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Colonnello	—	—	1	—	—
Ten. colonnello	scelta	—	6	1 ogni 4 anni(g)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco	46	2	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente	32	F—	—
Sottotenente . . .	anzianità	—	—	—	—